



Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione

DELIBERA N. 10 del 12 febbraio 2026

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITA'
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un comitato con la partecipazione delle parti sociali per decidere sui provvedimenti adottati dal centro per l'impiego ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTA la delibera n. 18 del 26 luglio 2017 del Consiglio di Amministrazione Anpal che istituisce il Comitato per i ricorsi di condizionalità in seno all'ANPAL di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTO il decreto legge n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la soppressione di ANPAL a decorrere dalla medesima data;

VISTO il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023 di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione, entrato in vigore in data 01 marzo 2024, che all'articolo 26 definisce le funzioni della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;

VISTO il DPCM 28 dicembre 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 61, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 409 del 14 novembre 2024 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istitutivo del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (da qui in avanti Comitato) e in particolare, l'art. 1 che

definisce la composizione del Comitato;

VISTO il DPCM del 23 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 31 gennaio 2025 al n. 85, con il quale viene conferito, al dott. Massimo Temussi, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto n. 38 del 13 febbraio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di nomina dei componenti del Comitato;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29 del 7 marzo 2025 che individua gli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali attribuendo alla Divisione V della Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione la gestione del Comitato ricorsi condizionalità, ex art. 21, comma 12, Dlgs. n. 150/2015;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2025 del Comitato per i ricorsi di condizionalità recante l'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, delle indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato, del modulo di presentazione dei ricorsi al Comitato, dei criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato;

VISTO il decreto n. 270 del 13 giugno 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di conferimento dell'incarico di titolarità della Divisione V al dott. Alessandro Gaetani;

VISTO il decreto n. 306 del 09 luglio 2025 del Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione, Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di sostituzione dei componenti del Comitato;

TENUTO CONTO che il dott. Alessandro Gaetani in qualità di membro supplente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in seno al Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato stesso in sostituzione del membro titolare dott. Massimo Temussi;

CONSIDERATI i ricorsi acquisiti con prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019581.02-10-2025;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018944.23-09-2025;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018946.23-09-2025;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019572.01-10-2025;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018947.23-09-2025;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025782.17-12-2025;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020059.08-10-2025;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE.E.0019571.01-10-2025;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016716.20-08-2025;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020260.10-10-2025;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019243.29-09-2025;

- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018945.23-09-2025;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018443.16-09-2025;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019618.02-10-2025;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020112.09-10-2025;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019241.29-09-2025;
- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020283.10-10-2025;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019489.01-10-2025;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020060.08-10-2025;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019138.25-09-2025;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019242.29-09-2025;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018440.16-09-2025;
- 23) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020945.20-10-2025;

Il Comitato procede all'esame, nell'ambito della riunione del 12 febbraio 2026, dei ricorsi in parola.

1) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019581.02-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 82468 del 12/09/2025 per la seguente motivazione. Il ricorrente era stato convocato per il giorno 28/07/2025 tramite raccomandata a mano del 23/06/2025 sottoscritta dal ricorrente in pari data. Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte in sede di presentazione del ricorso in quanto non è possibile attribuire rilievo alla "mancata lettura" della mail di promemoria, tra l'altro trasmessa all'indirizzo mail indicato nel Patto di servizio personalizzato.

Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento non avendo giustificato l'assenza nei tempi e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

2) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018944.23-09-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1865 del 17/07/2025 per la seguente motivazione. Si ritiene valida la motivazione adottata dal ricorrente in sede di presentazione del ricorso. Il ricorrente, considerata la mancata consegna dell'SMS, non poteva in alcun modo essere a conoscenza dell'appuntamento e di tale fatto il CPI ne era conoscenza, vista la ricevuta dallo stesso prodotta ove si evince lo stato "non consegnato" del messaggio. Il CPI avrebbe potuto effettuare un secondo tentativo di notifica, allo stesso cellulare oppure a mezzo raccomandata. Si rileva, infatti, che la comunicazione di adozione del provvedimento sanzionatorio inviato ad un indirizzo fisico è stata correttamente ricevuta.

3) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018946.23-09-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1865 del 17/07/2025 per la seguente motivazione. Dall'esame degli atti si evince che la ricorrente ha comunicato al Cpl di Bergamo il suo trasferimento e ha preso contatto con il nuovo Cpl competente per territorio, si ritiene, pertanto, che la lavoratrice abbia diligentemente agito. Il Cpl di Legnano, d'altra parte, in esito alla ricezione della comunicazione della ricorrente, avrebbe potuto riscontrare la mail della stessa per renderla edotta sulla corretta procedura di presa in carico.

4) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019572.01-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 24885 del 26/06/2025 per la seguente motivazione. La convocazione e il provvedimento sanzionatorio non sono stati indirizzati correttamente in quanto si rileva un errore nell'indicazione del civico della lavoratrice. Si ritengono pertanto accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto la stessa non poteva essere a conoscenza della convocazione inviata dal Cpl per errore di indicazione dell'indirizzo.

5) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018947.23-09-2025, il Comitato respinge i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori prot. n. 24435 del 30/09/2024, prot. n. 8818 dell'11/03/2025 e prot. n. 26038 del 02/07/2025 adottati dal Cpl di Milano per la seguente motivazione.

Il lavoratore è stato convocato a mezzo raccomandata inviata all'indirizzo dichiarato in domanda NASpl. In sede di ricorso il ricorrente dichiara di avere diverso domicilio. Non si ha evidenza che il lavoratore abbia comunicato la variazione dei propri dati anagrafici. Si ritiene, pertanto, che il lavoratore non si sia fatto parte diligente nel comunicare al Cpl il corretto indirizzo presso il quale era domiciliato.

6) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025782.17-12-2025, avverso i provvedimenti sanzionatori prot. n. 3883 del 14/01/2025, prot. n. 55159 del 24/04/2025 e prot. n. 77911 dell'11/06/2025 adottati dal Cpl di Venaria Reale (TO), il Comitato dichiara l'inammissibilità dello stesso per la seguente motivazione.

La ricorrente era a conoscenza dei tre provvedimenti sanzionatori già alla data del 22/09/2025 quando ha scritto all'indirizzo PEC del Comitato per esprimere la volontà di presentare ricorso. La formalizzazione del ricorso, avvenuta solamente in data 12/12/2025, tramite legale rappresentante, è pertanto avvenuta oltre 30 giorni dopo la data in cui la ricorrente è venuta a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori.

Inoltre, secondo quanto riportato nel ricorso, la ricorrente afferma di essersi immediatamente attivata nel mese di novembre, contattando il Cpl competente per la sua nuova residenza, non appena venuta a conoscenza dei provvedimenti sanzionatori, dando così avvio al percorso di inserimento lavorativo. Tuttavia, dalla documentazione acquisita agli atti si ha evidenza che l'avvio al percorso di inserimento lavorativo della ricorrente sia avvenuto in data 15/09/2025 (data di stipula del PSP con il Cpl di Orbassano) e non nel mese di novembre come invece affermato.

Sull'effettiva data di conoscibilità dei provvedimenti, inoltre, rileva la comunicazione di INPS dell'11/07/2025 relativa ad accertamento di somme indebitamente percepite su prestazione NASpl per violazione di misure di condizionalità a seguito di provvedimento sanzionatorio del Cpl.

7) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020059.08-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 84323 del 17/09/2026 per la seguente motivazione. Il ricorrente alla data fissata per l'appuntamento (15/07/2025) non era più un percettore di indennità NASpl.

8) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE.E.0019571.01-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio DD n. 1865 del 17/07/2025 per la seguente motivazione.

Il lavoratore è risultato assente all'appuntamento e non ha presentato giustificativi per l'assenza. Non si ritiene accoglibile la documentazione medica, prodotta dal ricorrente solamente in sede di

presentazione del ricorso, in quanto non presentato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

9) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016716.20-08-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 63379 del 21/07/2025 per la seguente motivazione. Alla data dell'evento di condizionalità il ricorrente aveva un rapporto di lavoro in corso che ha sospeso per la sua durata la percezione dell'indennità NASpl.

10) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020260.10-10-2025, presentato in data 01/10/2025 il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 64494 del 24/07/2025 per la seguente motivazione.

Il provvedimento sanzionatorio datato 24/07/2025 è stato notificato in pari data utilizzando i dati di contatto (mail, telefono cellulare ed eventuale posta elettronica certificata) verificati conferiti dal lavoratore al SIIISL.

Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola.

11) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019243.29-09-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori DD n. 878 del 03/04/2025 e DD n. 1865 del 17/07/2025 per la seguente motivazione.

Le convocazioni, così come i provvedimenti sanzionatori, sono state notificate a mezzo raccomandate che sono state restituite al mittente per compiuta giacenza. Tali missive si considerano comunque consegnate al destinatario, con tutti gli effetti legali che ne conseguono. Il ricorrente è risultato assente alle convocazioni e non ha prodotto documentazione atta a giustificare l'assenza nei modi e nei termini prescritti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

12) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018945.23-09-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. 28160 del 17/07/2025 per la seguente motivazione.

La ricorrente alla data della convocazione non era soggetta agli obblighi di condizionalità trovandosi nel periodo di maternità obbligatoria (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Si rileva, inoltre, che la ricorrente ha presentato all'INPS domanda di maternità ai fini della percezione della relativa indennità.

13) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018443.16-09-2025, il Comitato dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 18965 del 16/05/2025 ed accoglie il ricorso

avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 29308 del 28/07/2025 per le seguenti motivazioni. Con riferimento al provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità NASpl (prot. n. 18965 del 16/05/2025) il Comitato dichiara l'inammissibilità dello stesso in quanto presentato oltre il termine previsto per la presentazione.

Secondo quanto previsto al punto 2) del documento "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità" la persona che ha ricevuto dal Cpl uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 21, comma 7, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare ricorso al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola. Nel caso di specie il provvedimento sanzionatorio è stato notificato a mezzo raccomandata restituita al mittente in data 18/07/2025 per compiuta giacenza formatasi il 12/07/2025. Pertanto, il provvedimento si considera notificato al mittente.

In riferimento al provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (prot. n. 29308 del 28/07/2025) adottato per assenza ingiustificata all'appuntamento del 16/07/2025, il Comitato accoglie il ricorso in quanto la ricorrente è stata convocata durante il periodo di maternità obbligatoria, come si evince dalla documentazione già prodotta ad ottobre 2024 dalla ricorrente al Cpl indicante la data presunta del parto; data di parto poi effettivamente avvenuto a maggio 2025 come da attestazione presentata in sede di presentazione del ricorso.

14) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019618.02-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 89187 del 29/09/2025 per le seguenti motivazioni. La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dalla lavoratrice al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

15) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020112.09-10-2025, il Comitato, respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 9194 del 12/09/2025 per la seguente motivazione. La ricorrente è risultata assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150"). Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta in sede di ricorso in quando doveva essere rappresentata al Cpl con idonea documentazione a supporto nei termini e modi previsti.

16) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019241.29-09-2025, il Comitato dichiara improcedibile il ricorso in quanto lo stesso è mancante di documento di riconoscimento della ricorrente. Nonostante la richiesta di integrazione documentale non è stato possibile sanare l'irregolarità. Secondo le "Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. n. 150/2015" il ricorso deve essere accompagnato da fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità.

17) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020283.10-10-2025, il Comitato accoglie il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 673288 del 15/09/2025 per la seguente motivazione.

Dalla documentazione acquisita agli atti, alla data di formalizzazione della rinuncia al percorso formativo, il ricorrente non risultava più percettore di indennità NASpl, pertanto, non era più soggetto agli obblighi di condizionalità.

18) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019489.01-10-2025, il Comitato dichiara la non valutabilità del ricorso per cessata materia del contendere in considerazione del fatto che il Cpl competente ha comunicato che l'INPS in data 02/10/2025 ha informato che la sanzione non è stata applicata in quanto la ricorrente era in congedo obbligatorio di maternità alla data dell'evento di condizionalità.

19) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020060.08-10-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 28232 del 17/07/2025 per la seguente motivazione. La ricorrente è risultata assente a due giornate formative nel mese di giugno e non ha presentato giustificativi per l'assenza nei tempi e nei modi previsti (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità). Non si ritengono accoglibili le motivazioni addotte dalla ricorrente in quanto rispetto alla giornata del 12 giugno 2025 non ha trasmesso documentazione alcuna atta a giustificare l'assenza nei modi e nei tempi previsti. Rispetto all'assenza del 16 giugno 2025, dalla documentazione trasmessa in sede di ricorso si evince che, sebbene la lettera di assunzione sia effettivamente datata 16 giugno 2025, il rapporto di lavoro è iniziato in data 17 giugno 2025, pertanto nella data prevista per la lezione (16 giugno 2025) la ricorrente era tenuta a giustificare l'assenza mediante l'invio di idonea documentazione comprovante il giustificato motivo di assenza.

20) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019138.25-09-2025, il Comitato respinge il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 82873 del 15/09/2025 per la seguente motivazione. Il ricorrente è risultato assente senza giustificato motivo all'appuntamento fissato. Pur rilevando la comunicazione dell'assenza al Cpl nei termini previsti, non è stata prodotta documentazione ritenuta idonea, sia sotto il profilo formale che sostanziale, per giustificare l'assenza (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150").

21) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019242.29-09-2025, il Comitato dichiara la non valutabilità del ricorso per cessata materia del contendere in considerazione della comunicazione di Veneto Lavoro – Ambito di Verona del 03/10/2025 con cui viene trasmessa nota di annullamento del provvedimento sanzionatorio prot. n. 92043 del 02/10/2025.

22) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018440.16-09-2025, il Comitato respinge il ricorso

avverso il provvedimento sanzionatorio prot. n. 77912 del 02/09/2025 per la seguente motivazione. La convocazione, la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e l'adozione del provvedimento di applicazione della decurtazione, sono state effettuate utilizzando i dati di contatto verificati conferiti dal lavoratore al SIISL. Ai sensi dell'art. 3 del DM 174/2024, tali comunicazioni sono da ritenersi valide e produttive degli effetti di legge.

Non si ritiene accoglibile la motivazione addotta dal ricorrente in quanto alla data dell'evento che ha generato la condizionalità il ricorrente era ancora soggetto agli obblighi di condizionalità.

Il ricorrente è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

23) Dall'esame della documentazione relativa al ricorso acquisito con prot. m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020945.20-10-2025, il Comitato respinge il ricorso per la seguente motivazione.

Le convocazioni e i provvedimenti sanzionatori sono stati notificati al numero di cellulare indicato nella domanda NASpl. Il Centro per l'impiego ha effettuato le verifiche sul SIISL per trovare altri contatti. Il ricorrente è risultato assente e non ha prodotto giustificazioni per tali assenze. Il ricorrente dichiara, inoltre, di aver cambiato il numero di cellulare e di non aver comunicato tale cambio al Centro per l'impiego. Il ricorrente, pertanto, è risultato assente all'appuntamento fissato e non ha prodotto idonea documentazione atta a motivare la sua assenza nei termini previsti dalla normativa vigente (nota MLPS prot. 3374 del 04/03/2016 e documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla Delibera n. 1 del 22/05/2025 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità).

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi prot.:

- 1) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019581.02-10-2025 respinto;
- 2) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018944.23-09-2025 accolto;
- 3) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018946.23-09-2025 accolto;
- 4) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019572.01-10-2025 accolto;
- 5) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018947.23-09-2025 respinto;
- 6) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE(E).0025782.17-12-2025 inammissibile;
- 7) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020059.08-10-2025 accolto;
- 8) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE.E.0019571.01-10-2025 respinto;
- 9) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0016716.20-08-2025 accolto;
- 10) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020260.10-10-2025 inammissibile;
- 11) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019243.29-09-2025 respinto;
- 12) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018945.23-09-2025 accolto;
- 13) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018443.16-09-2025 avverso prot. n. 18965 del 16/05/2025 inammissibile; avverso prot. n. 29308 del 28/07/2025 accolto;
- 14) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019618.02-10-2025 respinto;
- 15) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020112.09-10-2025 respinto;
- 16) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019241.29-09-2025 improcedibile;

- 17) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020283.10-10-2025 accolto;
- 18) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019489.01-10-2025 non valutabile;
- 19) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0020060.08-10-2025 respinto;
- 20) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019138.25-09-2025 respinto;
- 21) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0019242.29-09-2025 non valutabile;
- 22) m_lps.A41N9XY.REGISTRO_UFFICIALE_E_.0018440.16-09-2025 respinto.

Il Comitato approva il verbale n. 11 del 23 gennaio 2026.

La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 1199/1971, ai ricorrenti, ai Cpl che hanno adottato i provvedimenti sanzionatori e ad eventuali altri soggetti interessati.

Così deciso, Roma, 12 febbraio 2026.

Siglatò
Il Dirigente
Alessandro Gaetani

Il Presidente
Massimo Temussi